



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

Art. 52 regolamento di contabilità

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale del 01/09/2026, n. 3108 ad oggetto “SECONDA MODIFICA ALLA SEZIONE 3.3 DEL PIAO 2026- 2028 RELATIVA AL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026- 2028.”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa, premesso quanto segue:

Richiamati:

- la sentenza n. 4812 del 03.03.2026 la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la durata minima degli incarichi dirigenziali non si applica ai comuni e agli enti locali;
- l’art. 19, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 119 del 02.07.2026, il quale stabilisce che “ *Per gli enti locali, gli incarichi dirigenziali a termine di cui all’art. 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno comunque una durata non superiore a quella del mandato del sindaco in carica alla data di conferimento*”;

Preso atto che:

- la spesa relativa alla copertura del nuovo posto da dirigente tecnico, da coprire con la procedura prevista dall’art. 110 c. 1 d.lgs. 267/2000, risulta a tempo determinato e, in ossequio alla legge 119/2026, la durata massima non può eccedere quella residua del mandato del sindaco in carica alla data del conferimento;
- la spesa ha carattere non vincolante e non permanente oltre l’attuale mandato del sindaco, il cui termine risulta essere previsto orientativamente entro il mese di giugno 2027;
- la programmazione in esame non determina, di per sé, l’insorgenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, le quali saranno subordinate dall’esito dalla procedura di reclutamento e dalla stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro.

Belluno, 10/09/2026

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.